




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3083

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

N. 546 – 20 giugno 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3083

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

N. 546 – 20 giugno 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 34 DELL'ATTO DI GINEVRA	- 3 -
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	3083
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	III (Affari esteri)
Relatrice per la Commissione di merito	Carrozza
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
Parere richiesto:	
Destinatario:	III (Affari esteri) in sede referente
Oggetto:	Testo del provvedimento

PREMESSA

Il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla RT e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 34 dell'Atto di Ginevra

Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

Le norme dettano la disciplina concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

In particolare vengono, in primo luogo, fornite alcune definizioni e si specifica che è fatta salva l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti (articoli 1 e 2).

Sono poi dettate norme propriamente dedicate alla disciplina della domanda della registrazione internazionale di disegni e modelli industriali. Qualsiasi cittadino di uno

Stato contraente ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata sul territorio di una delle parti contraenti, ha titolo a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali (articolo 3).

Le successive disposizioni disciplinano l'intera procedura stabilendo, tra l'altro:

- la procedura di deposito della domanda internazionale. La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure tramite l'ufficio nazionale che ha facoltà di richiedere il pagamento di una tassa di trasmissione (articolo 4);
- il contenuto della domanda internazionale di protezione (articolo 5);
- le modalità di rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale (articolo 8);
- quale sia la data di deposito della domanda internazionale (articolo 9) e la data di registrazione internazionale (articolo 10);
- il diritto al rifiuto della registrazione internazionale che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della propria legislazione (articolo 12);
- gli effetti della registrazione internazionale (articolo 14);
- le modalità di invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti (articolo 15);
- la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi (articolo 17);
- che l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate (articolo 18).

Sono poi dettate le disposizioni amministrative, che prevedono, in primo luogo, la possibilità che più Stati possano notificare al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente (articolo 19).

Si stabilisce, altresì, che gli Stati parti dell'Atto del 1934, dell'Atto del 1960 e le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja (articolo 20).

Inoltre, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri dell'Assemblea costituita in base all'Atto complementare di Stoccolma¹ all'Accordo dell'Aja. Ciascuno

¹ Del 14 luglio 1967.

Stato membro dell'Assemblea è rappresentato da un delegato. Tra le funzioni dell'Assemblea figurano:

- la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja, tra le quali l'applicazione dell'Atto di Ginevra del 1999;
- l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione;
- la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti;
- l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja.

L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria (articolo 21).

Si specifica che Ufficio internazionale dell'OMPI è competente per la registrazione internazionale e per gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'Assemblea e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'assemblea (articolo 22).

Le norme relative al bilancio (articolo 23) sono sostanzialmente riprodottrive di quelle dei precedenti Accordi.

In particolare, dette norme prevedono che l'Unione dell'Aja disponga di un proprio bilancio che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima nonché il suo contributo alle spese, comuni alle unioni amministrative dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale²; il contributo è proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono le tasse relative alle registrazioni internazionali ed altre entrate derivanti, ad esempio, dalla prestazione di altri servizi, da donazioni e da sovvenzioni. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Le norme affermano anche che l'Unione ha un Fondo del capitale d'esercizio: tale espressione, dalla portata non evidente, sembra indicare le somme che consentono la gestione d'esercizio. Le norme specificano che qualora eccedenze di entrata non siano sufficienti ad alimentare il Fondo, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico. È stabilito, inoltre, che se il Fondo diventasse insufficiente, l'Assemblea ne delibererà l'aumento e che la proporzione e le modalità di versamento saranno definite dall'Assemblea.

² Sono, ad esempio, l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie.

Le successive norme riguardano le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra oggetto della ratifica in esame (articoli 25 e 26) e recano le disposizioni finali che trattano, fra l'altro, della adesione e della denuncia dell'Atto citato (articoli da 27 a 34).

La relazione tecnica, rileva che, da un attento esame dell'Atto di Ginevra relativamente ai contenuti finanziari previsti non emergono sostanziali innovazioni rispetto ai precedenti accordi (Atto di Londra del 1934 e Atto dell'Aja del 1960, quest'ultimo ratificato dall'Italia) se non talune di carattere tecnico-procedurale. In materia di copertura delle spese, significativa è la disposizione contenuta nell'articolo 23 secondo la quale, premesso che l'Unione dell'Aja (istituita dall'Accordo dell'Aja del 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960 citati e dall'Atto di Ginevra del 1999) si finanzia principalmente con gli emolumenti sulle registrazioni internazionali; questi emolumenti sono fissati in modo che le entrate dell'Unione derivanti dagli emolumenti e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell'OMPI che assicura la registrazione internazionale. L'adesione dell'Italia all'Atto di Ginevra, pertanto, non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato in quanto la conferma di continuare a essere ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto, non comporta cambiamenti della situazione essendo questa disposizione già presente nel precedente Atto dell'Aja del 1960, ratificato dall'Italia.

Inoltre, l'Atto di Ginevra, nel prevedere disposizioni dirette a favorire l'adesione degli Stati che svolgono l'esame della novità, non comporta cambiamenti sull'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che attualmente non svolge l'esame della novità dei disegni e dei modelli: la ratifica dell'Atto non crea condizioni d'obbligo per gli Stati in tal senso. In sostanza, quindi, l'Atto non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 23, le tasse di registrazione internazionale devono essere fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja e che la previsione di ulteriori contributi dello Stato in caso di sopravvenuta insufficienza dei fondi, da un lato, riveste carattere eventuale, dall'altro, è sostanzialmente riprodotiva di un analogo obbligo già previsto a legislazione vigente.

In ordine a quanto indicato appare comunque opportuno acquisire una conferma.